

# Edilizia e Territorio

## Debiti Pa, primo sì del Senato alla norma che impone di pagare entro 30 giorni

7 dicembre 2018 - Mauro Salerno

La legge europea, che ora passa al Senato, modifica il codice appalti stabilendo il limite massimo di 30 giorni dal Sal, con l'obbligo di emettere il certificato di pagamento entro 7 giorni



Passa al Senato, dopo il primo via libera del Senato, la norma che introduce una nuova stretta sui debiti delle Pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è accelerare al massimo il tempo che passa, nei lavori pubblici, dalla conclusione di una porzione dell'opera (con l'emissione del cosiddetto stato di avanzamento lavori) all'emissione della fattura da parte dell'impresa, fino al saldo del dovuto da parte degli enti pubblici.

La norma, prevista dall'articolo 4 della bozza di legge europea, modifica le regole contenute nel Codice appalti ed è stata prevista per rispondere ai rilievi della Commissione europea sui tempi di pagamento in Italia. Con l'assetto attuale, i certificati di pagamento relativi ai cosiddetti «acconti del corrispettivo di appalto» (che sono, in pratica, le somme versate all'impresa durante l'esecuzione dei lavori) sono emessi «nel termine di trenta giorni» dal momento in cui il direttore lavori firma il Sal, lo stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento, rilasciato dalla Pa, è essenziale perché l'impresa possa emettere la sua fattura. Quindi, al momento, l'impresa deve aspettare un mese

dall'esecuzione del lavoro solo per inviare la fattura; dovrà, poi, aspettare altro tempo per vedersi accreditare materialmente il denaro.

La nuova versione dell'articolo 113-bis del codice degli appalti (come sostituito dal Ddl in discussione se verrà approvato in questa forma) prova a riportare la prassi degli appalti pubblici entro confini compatibili con le direttive europee che, va ricordato, prevedono un termine massimo di trenta giorni dall'emissione della fattura, salvo casi eccezionali, nei quali si può arrivare a sessanta. I certificati di pagamento, sia per gli acconti che per il saldo dei lavori, dovranno a essere rilasciati in un termine massimo di sette giorni, che è comunque compreso in quello di trenta per l'effettivo pagamento.

Una volta emesso il certificato, le tutele previste dal Codice appalti si rafforzano ulteriormente, perché si prevede che «i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine». Andare oltre il termine di trenta giorni, però, dovrà essere «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».